

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini per la modifica dell'art. 36 cpv. 2 e aggiunta cpv. 1 bis della Legge sulla Scuola (Per una gestione democratica dei collegi dei docenti)

del 19 maggio 2025

I collegi dei docenti sono organi assai importanti. La Legge sulla scuola (LSc) assegna al collegio i seguenti compiti (art. 37):

- a) definisce i criteri di funzionamento dell'istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l'applicazione;*
- b) procede allo studio e all'esame di proposte innovative nell'ambito della politica scolastica cantonale;*
- c) promuove le sperimentazioni di cui all'art. 13, cpv. 3, lett. c);*
- d) definisce l'uso del credito annuale e del monte ore assegnati all'istituto;*
- e) si pronuncia sulla pianificazione delle attività di formazione continua;*
- f) elegge i membri di propria spettanza nel consiglio di direzione e nel consiglio d'istituto;*
- g) discute e approva la relazione annuale sull'andamento dell'istituto presentata dal consiglio di direzione;*
- h) ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione.*

Si tratta, come si vede, di compiti decisivi per la conduzione della scuola e per una corretta rappresentanza dei docenti.

Stupisce quindi che l'attuale art. 36 della stessa legge (che definisce i principi di funzionamento) non preveda il diritto del collegio di determinare in modo autonomo il proprio funzionamento. Ad esempio, non riconosce ruoli o organi di direzione del collegio (un presidente e/o un vicepresidente); il suo funzionamento (ad esempio la convocazione delle sedute) è di totale competenza del direttore o del consiglio di direzione (o di 1/5 dei docenti della sede).

È vero che il Regolamento di applicazione della LSc prevede, al suo articolo 26 cpv. 1 che **“Il collegio dei docenti designa all'inizio di ogni anno scolastico un presidente cui compete la direzione delle sedute; egli può essere affiancato da un vicepresidente e da un segretario”**, e che (art. 29 cpv. 1) **“Il collegio dei docenti è convocato dal direttore o per propria iniziativa o per richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei membri del collegio, sentito il presidente”**. Ma è tutto qui.

Nessuna disposizione prevede quindi una struttura di direzione e gestione di un organismo come il collegio dei docenti al quale la LSc affida compiti fondamentali. Un po' come se il Gran Consiglio si riunisse solo su decisione del Presidente del Consiglio di Stato o del Consiglio di Stato o solo se 1/5 dei deputati lo richiedesse.

Alla luce di queste considerazioni riteniamo necessario che i collegi dei docenti possano disporre di strutture che ne garantiscano l'attività e i diritti. Da qui l'iniziativa parlamentare elaborata che segue:

Collegio dei docenti

Art. 36

1bis (nuovo)

Il collegio dei docenti elegge, al termine di ogni anno scolastico, un Ufficio presidenziale

composto da un/una presidente e un/una vice-presidente e da un/una segretario/a.

² (nuova formulazione)

Le riunioni sono convocate e dirette dall'Ufficio presidenziale; altre sedute sono convocate su richiesta del direttore, del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei docenti. Per l'attività di presidente è previsto uno sgravio orario.

Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini